

D.M. 18/1/2012

Autore: Redazione

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari a +1,6 dal 1° gennaio 2011.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 e' determinata in misura pari a +2,6 dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

<https://www.diritto.it/normativa/d-m-1812012/>